



Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza A.C. 1409

Dossier n° 69/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
22 febbraio 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1409
Titolo:	Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Sen. Patuanelli
Date:	termine dell'esame in Commissione: 17 gennaio 2019

Contenuto

L'**AC. 1409**, già approvato dal Senato il 29 novembre 2018, delega il Governo ad emanare **decreti legislativi integrativi e correttivi** della **riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza**, introdotta dal Governo con il [decreto legislativo n. 14 del 2019](#), in attuazione della [legge 19 ottobre 2017, n.155](#).

Secondo quanto espresso dai proponenti nella relazione illustrativa, l'esigenza dell'intervento normativo deriva dal fatto che l'adozione di decreti correttivi non è prevista dalla citata legge delega ma «nel contesto di una riforma complessiva della disciplina dell'insolvenza e della crisi d'impresa, destinata ad aver un impatto relevantissimo sull'intero sistema imprenditoriale e sull'operato degli uffici giudiziari interessati, si impone come assolutamente necessaria».

L'**articolo 1** specifica che la **procedura** di adozione dei decreti correttivi ed integrativi nonché i **principi e criteri direttivi** cui il Governo dovrà attenersi, sono quelli già fissati dalla [legge n.155 del 2017](#) per l'esercizio della delega principale.

Tra i numerosi **principi e criteri direttivi** stabiliti nella legge delega, cui dovranno attenersi anche i decreti correttivi ed integrativi si ricordano:

- il superamento del concetto di fallimento, espressione che non dovrà più essere utilizzata. La procedura fallimentare dovrà infatti essere sostituita con quella di liquidazione giudiziale, strumento che vede, in particolare, il curatore come dominus della procedura e, come possibile sbocco (in caso di afflusso di nuove risorse), anche un concordato di natura liquidatoria;
- l'introduzione di una fase preventiva di "allerta" finalizzata all'emersione precoce della crisi d'impresa e ad una sua risoluzione assistita;
- la previsione, per le insolvenze di minore portata, di una esdebitazione di diritto – che dunque non richiede la pronuncia di un apposito provvedimento del giudice – conseguente alla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale, fatta salva la possibilità di un'eventuale opposizione da parte dei creditori;
- la facilitazione, nello stesso quadro, all'accesso ai piani attestati risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti.
- le modifiche alla normativa sulle crisi da sovraindebitamento,
- il riordino della disciplina dei privilegi e la previsione di garanzie reali non possessorie;
- le garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire;
- il coordinamento ai contenuti della riforma delle disposizioni del codice civile nella parte relativa alle società.

Quanto al **procedimento per l'esercizio della delega**, l'[articolo 1, comma 3, della legge n. 155 del 2017](#) prevede che i decreti siano adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Essi sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni. Se il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scade nei 60 giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di 60 giorni.

Per l'emanazione dei decreti correttivi ed integrativi l'articolo 1 concede al Governo **due anni**, da calcolare

a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega principale. Si segnala, al riguardo, che l'[art. 389 del decreto legislativo n. 14 del 2019](#) prevede che la riforma entri in vigore **decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto** stesso in gazzetta ufficiale (con l'eccezione di specifiche norme la cui entrata in vigore è invece fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione). Essendo stato pubblicato il d.lgs. n. 14 del 2019 nella Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 2019, la riforma entrerà in vigore il 14 agosto 2020; i decreti legislativi integrativi e correttivi dovranno essere emanati **entro il 14 agosto 2022**.

L'**articolo 2** reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che all'attuazione dei decreti correttivi ed integrativi si provvede senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La Commissione Giustizia, che ha avviato l'esame della proposta di legge il 12 dicembre 2018, dedicandole tre sedute, non ha votato emendamenti al testo già approvato dal Senato lo scorso 29 novembre.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sulla proposta di legge hanno espresso un parere favorevole le Commissioni Affari costituzionali, Bilancio e Attività produttive.

Il Comitato per la legislazione ha formulato un'osservazione, suggerendo alla Commissione di merito di far decorrere il termine di due anni per l'esercizio della delega dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati, invece che dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati.